



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PER L'ARTIGIANATO

## **Delibera della Presidenza di FSBA – 23 giugno 2020**

### **Prot. n° 8/2020**

La presidenza di FSBA,

### **TENUTO CONTO**

di quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto n° 52 del 16 giugno 2020,

### **DELIBERA**

che esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020;

che le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;

che in sede di prima applicazione della norma, relativamente alla competenza di maggio 2020, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 “trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto legge n° 52/2020”;

che per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;

che indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento;

di adeguare conseguentemente il Sistema informativo SINAWEB.